

Determinazione di esperimento di procedura aperta in ambito comunitario  
al fine dell'aggiudicazione di un accordo quadro nei settori ordinari

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA INTEGRATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI  
DI INSIEL S.P.A. E DEI PROPRI NUCLEI FAMILIARI


GE 10-16

CIG 68858818C1


INSIEL SPA

nella persona del dott. Simone Puksic, Presidente di Insiel S.p.A., giusta delega del C.d.A. tenutasi in data 25 ottobre 2016

- ◇ premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
- ◇ premesso che in vigore dell'Accordo integrativo Insiel S.p.A. ha sottoscritto in data 28 settembre 2016 con le RSU Aziendali e le Organizzazioni sindacali FIM-Cisl e Fiom-Cgil un "Accordo sull'attivazione della polizza sanitaria";
- ◇ premesso che l'Accordo sull'attivazione della polizza sanitaria ha previsto che:
  - <<Insiel, nel rispetto della disciplina legale del contenimento delle spese di funzionamento e di personale, si impegna ad elevare a Euro 500 annui la quota di premio a suo carico per ogni dipendente che aderisca alla polizza sanitaria per il triennio 2017, 2018 e 2019>>
- ◇ premesso che l'Accordo sull'attivazione della polizza sanitaria ha previsto inoltre che:
  - << Rimane ferma la possibilità per il dipendente che intende aderire alla polizza di estenderne la copertura ai propri familiari a carico tramite un contributo individuale che si aggiunge al quantum stanziato da Insiel. L'estensione dell'assicurazione sarà attivata solo nel caso in cui aderisca un numero minimo di nuclei familiari pari al 20% dei dipendenti assicurati>>
- ◇ considerata la necessità di provvedere all'indizione di una procedura selettiva atta alla stipula di un contratto che preveda una copertura sanitaria integrativa secondo le previsioni indicate dal combinato disposto dell'Accordo integrativo e dell'Accordo sull'attivazione della polizza sanitaria"
- ◇ considerato che la copertura sanitaria si dovrà estendere per il triennio 2017-2018-2019 ad un numero non definibile preventivamente di soggetti sia in relazione alla variabilità del numero di dipendenti che della facoltà data agli stessi di includere nella copertura integrativa anche i propri nuclei familiari;



- ◇ considerato che per quanto precede lo strumento più opportuno risulta l'Accordo quadro previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
- ◇ considerato che la natura del servizio richiesto implica la scelta di un accordo quadro ad un unico operatore;
- ◇ preso atto che i dipendenti a cui si applica il CCNL Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed All'Installazione di Impianti sono alla data odierna 667 unità;
- ◇ considerato che il valore annuo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per 667 dipendenti determina un valore del contributo per la copertura sanitaria pari ad euro 333.500,00 (trecentotrentatremilacinquecento/00) equivalente ad euro 1.000.500,00 (unmilione milacinquecento/00) su base triennale;
- ◇ preso atto che l'estensione ai nuclei familiari, pur con costo a carico del personale dipendente, determina un incremento del valore del contratto per la copertura sanitaria integrativa;
- ◇ definito che il nucleo familiare sarà definito come quello composto oltre che dal dipendente di Insiel S.p.A. anche da:
  - **Coniuge:** coniuge del Dipendente non legalmente ed effettivamente separato di età non superiore ai 75 anni
  - **Convivente:** persona maggiorenne unita stabilmente al Dipendente da legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, risultante dal certificato di stato di famiglia, di età non superiore ai 75 anni
  - **Figlio:** figlio del Dipendente e/o del Coniuge/Convivente anche in affidamento al dipendente o/e al Coniuge/Convivente, di età non superiore ai 30 anni
- ◇ preso atto delle risultanze di un sondaggio rivolto al personale dipendente attraverso il quale si è avuto modo di stimare che i nuclei familiari complessivamente considerati potenzialmente eleggibili alla sottoscrizione della copertura sanitaria, secondo la predetta definizione, sono composti da:
  - n. 438 coniugi/conviventi
  - n. 757 figli
- ◇ definito che il contributo, a carico del dipendente, ma che sarà anticipato da Insiel, viene fissato in:
  - euro 150 annui per coniuge/convivente
  - euro 100 annui per figlio
- ◇ risultando pertanto un valore del contributo per l'estensione ai nuclei familiari pari a:
  - per i coniugi/conviventi euro 65.753,38 su base annua ed euro 197.260,14 su base triennale
  - per figli euro 75.729,26 su base annua ed euro 227.187,78 su base triennaleper un valore complessivo atto alla copertura della totalità dei nuclei familiari pari ad euro **424.447,92**
- ◇ si definisce pertanto che il valore massimo dell'accordo quadro equivale ad euro **1.424.948**;
- ◇ considerando che il valore massimo stimato dell'accordo quadro supera le soglie indicate all'art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

- 
- ◇ considerato conseguentemente che la procedura di scelta del contraente sarà la procedura aperta;
  - ◇ considerato che, in relazione alle previsioni contenute nell'Accordo sull'attivazione della polizza sanitaria, viene definito un valore annuo fisso per quanto riguarda il contributo a carico di Insiel S.p.A. per ogni dipendente che aderirà alla stipula della copertura sanitaria integrativa si propone l'adozione quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ai sensi del disposto di cui all'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

#### VISTO

- ◇ la proposta del dott. Massimo Brumat quale Responsabile del Procedimento

#### DETERMINA

- ◇ di esperire procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della migliore qualità ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per un valore massimo equivalente a € **1.425.000** (unmilionequattrocentoventicinquemila) IVA ESCLUSA; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze soggetti a ribasso;

**25 NOV. 2016**

Trieste, \_\_\_\_\_

  
Dott. Simone Fuksic  
Il Presidente